

Napoli Holding srl

Sede legale in Napoli - Via G. Marino n. 1

Indirizzo PEC: napoliholding@pec.it

Codice Fiscale e P. IVA: 07913110632

REA di Napoli: 682806

Capitale sociale Euro 81.500.000,00 interamente versato

O.D.V.
Organismo di Vigilanza

REGOLAMENTO di FUNZIONAMENTO O.D.V. NAPOLI HOLDING S.R.L.

Approvato il 24/03/2016

Sommario

1. Scopo e ambito di applicazione	3
2. Nomina dei membri	3
3. Causa di ineleggibilità e decadenza	3
4. Durata in carica e sostituzione dei membri dell'OdV	4
5. Convocazione, voto e delibere	5
6. Compiti e poteri	6
7. Obblighi di Riservatezza	6
8. Budget di spesa	7
9. Compensi	7
10. Reporting dell'OdV verso gli organi societari	7
11. Reporting all'Organismo di Vigilanza	8
12. Modifiche del Regolamento	8

● **1. Scopo e ambito di applicazione**

In ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 6, comma primo, lettera b) del D. Lgs. 231/2001, e anche ai fini del rispetto delle disposizioni del successivo articolo 7 dello stesso Decreto, è costituito presso la NAPOLI HOLDING S.R.L. (di seguito Società) un organismo con funzioni di vigilanza (di seguito "OdV") sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito "Modello") ai sensi del D. Lgs. 231/01 (di seguito "Decreto") e successive modifiche e integrazioni, adottato dall'Amministratore Unico in data 22/12/2015, con Determina n. 40 relativamente alla Parte Generale e alla Parte speciale I relativa ai Reati nei Rapporti con la Pubblica Amministrazione e Piano Anticorruzione e in data 29/02/2016, con Determina n. 6 relativamente alle ulteriori Parti Speciali.

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell'OdV e costituisce parte integrante del Modello organizzativo ai sensi del Decreto.

● **2. Nomina dei membri**

L'Organismo di Vigilanza viene nominato dall'Organo Amministrativo ed è composto da tre membri. Questi ultimi possono essere scelti tra professionisti esterni alla Società.

L'Organo Amministrativo può revocare in ogni momento i membri dell'Organismo per ragioni connesse a rilevanti inadempimenti rispetto al mandato conferito o quando sopravvengano le cause di decadenza di cui al paragrafo successivo.

La nomina, deliberata dall'Organo Amministrativo, deve essere formalmente accettata da ciascun membro designato.

Il Presidente dell'Organismo è nominato dall'Organo Amministrativo.

● **3. Causa di ineleggibilità e decadenza**

Non possono essere nominati membri dell'Organismo, e se designati decadono:

- coloro i quali abbiano riportato una condanna – anche non definitiva – per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 ovvero siano stati condannati con sentenza – anche non definitiva o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento) e anche se con pena condizionalmente sospesa – salvi gli effetti della riabilitazione:

1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

2. a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
4. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
5. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del d.lgs. 61/2002;
6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti gli interdetti, gli inabilitati e i falliti;
 - coloro che ricoprono all'interno della Società o delle Società controllate incarichi di tipo operativo;
 - i parenti, coniugi o affini con amministratori, o dipendenti della Società fino al secondo grado incluso.

I membri dell'Organismo sono tenuti a far conoscere immediatamente all' Organo Amministrativo l'eventuale sopravvenienza anche di una sola delle suddette situazioni in quanto comportano la decadenza dall'incarico.

In ogni caso L'Organo Amministrativo verifica periodicamente la permanenza in capo a ciascun componente dell'OdV dei requisiti di onorabilità, di assenza di conflitti di interesse e di assenza di rapporti di parentela con i vertici societari, nonché di ogni altro requisito o condizione la cui sussistenza è prevista dal Modello all'atto della nomina.

• **4. Durata in carica e sostituzione dei membri dell'OdV**

I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica per il periodo di durata stabilito all'atto della nomina e, comunque, non oltre 3 anni dalla medesima; i componenti dell'OdV sono rinominabili.

Alla prescritta scadenza, l'OdV decade pur continuando a svolgere pro tempore in regime di prorogatio le proprie funzioni, fino a nuova nomina dei suoi componenti.

La mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo così come il verificarsi delle cause di ineleggibilità e/o decadenza, comporta la decadenza automatica del membro effettivo dell'Organismo dall'ufficio.

In caso di rinuncia, morte o decadenza di un membro dell'Organismo, il Presidente o il membro più anziano di età ne darà comunicazione tempestiva all'Organo Amministrativo Amministrazione il quale provvederà senza indugio alla sostituzione. Il nuovo membro scadrà insieme a quelli già in carica.

In caso di rinuncia, morte, revoca o decadenza del Presidente, subentra a questi il membro più anziano di età, il quale rimane in carica fino alla data in cui l'Organo Amministrativo non abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente dell'Organismo.

• 5. Convocazione, voto e delibere

L'OdV si riunisce su convocazione del Presidente, almeno ogni mese, e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno ovvero uno dei componenti ne faccia richiesta scritta al Presidente con indicazione dell'ordine del giorno.

L'OdV potrà essere convocato in ogni momento dall'Organo Amministrativo e dagli altri organi societari per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

L'OdV riferisce in modo collegiale all'Organo Amministrativo secondo le modalità previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC). Si intendono validamente costituite le riunioni dell'OdV anche a mezzo di audio conferenze o videoconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e possano intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi. In questi casi, la riunione dell'OdV si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Il Presidente convoca la riunione dell'OdV inviando, per il tramite della Segreteria Tecnica, agli altri componenti una comunicazione contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo dell'incontro. Tale comunicazione deve pervenire almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 1 giorno prima.

Per ogni argomento da trattare all'ordine del giorno viene messa a disposizione dei componenti la relativa documentazione.

Si intende, in ogni caso, validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione partecipino tutti i componenti dell'OdV, ovvero la riunione convocata in occasione di una precedente riunione, se ad essa erano presenti tutti i componenti dell'OdV e se la convocazione risulta indicata nel relativo verbale.

Le riunioni dell'OdV sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le riunioni dell'OdV sono presiedute dal Presidente o dal componente in carica più anziano.

Di ogni riunione, la Segreteria Tecnica redige apposito verbale che viene diffuso per conoscenza a tutti i componenti e sottoscritto dai componenti presenti e dal Segretario stesso.

Tutti i verbali di riunione dell'OdV sono conservati dalla Segreteria Tecnica in apposito libro delle adunanze.

Le delibere e/o eventuali decisioni dell'OdV sono valide se adottate con il consenso della maggioranza dei componenti presenti. Ciascun componente dell'OdV ha diritto ad un voto.

• **6. Compiti e poteri**

L'Organismo di Vigilanza nell'esecuzione della sua attività, espressamente definita all'articolo 6

comma 1, lett. b) del D. Lgs 231/01:

- a. vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- b. cura l'aggiornamento del Modello.

Con riferimento all'aggiornamento del Modello, occorre premettere che l'art 6 comma 1 lett a) del DLgs 231/01 attribuisce la responsabilità diretta dell'adozione e dell'efficace attuazione dello stesso all'Organo Dirigente (CdA e/o Amministratore Unico) assegnandogli quindi la facoltà di adozione di eventuali modifiche.

A garanzia della piena efficacia della sua azione, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che possa rilevare ai fini della verifica del corretto funzionamento del Modello. La previsione di un Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01 che vigili sull'applicazione del modello organizzativo non modifica la struttura di poteri delegati presente in Società, che mantengono la propria autonomia.

Al fine dell'espletamento dei propri compiti l'Organismo di Vigilanza si può avvalere delle funzioni operative e di controllo interne, anche attivando i flussi informativi previsti dall'Organismo di Vigilanza e resi noti ai destinatari degli stessi.

• **7. Obblighi di Riservatezza**

I componenti dell'Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.

I componenti dell'Organismo assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso - con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni dei Modelli - e si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo.

Le informazioni in possesso dei componenti dell'Organismo vengono trattate in conformità con le normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali e delle informazioni riservate.

L'inosservanza dei suddetti obblighi da parte di uno dei componenti dell'ODV, qualora accertata, dovrà essere comunicata tempestivamente all' Organo Amministrativo, da parte del Presidente o dal componente più anziano al fine di permettere allo stesso Consiglio di valutare se disporre la revoca del mandato al componente in questione.

• **8. Budget di spesa**

Qualora per l'espletamento dei compiti che la legge assegna all'OdV si ritenga necessario ottenere uno specifico supporto consulenziale, non presente in ambito aziendale, ovvero non ottenibile dalle strutture federative locali e nazionali, l'Organo potrà ricorrere alle prestazioni di enti e/o professionisti esterni. A tal fine l'OdV è dotato di un budget annuo di spesa che verrà determinato dall' Organo Amministrativo.

L'Organismo, nei casi in cui ciò sia assolutamente necessario, può sostenere costi in misura superiore al budget assegnato, dandone comunicazione all' Organo Amministrativo.

• **9. Compensi**

I membri dell'Organismo hanno diritto ad un corrispettivo annuo forfettario onnicomprensivo determinato dall' Organo Amministrativo per l'intero periodo di durata del loro incarico.

• **10. Reporting dell'OdV verso gli organi societari**

Come già precisato nel documento che istituisce il Modello organizzativo ai sensi del D. Lgs.231/01, al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente all' Organo Amministrativo e al Collegio sindacale. Si rinvia a quanto indicato nel Modello Organizzativo, Gestione e Controllo (MOGC) e relativamente alle modalità di reporting verso gli organi societari.

Segnatamente, in sede di approvazione del bilancio annuale, l'OdV riferisce all'Organo Amministrativo e al Collegio sindacale sullo stato di fatto sull'attuazione del Modello, con particolare riferimento agli esiti dell'attività di vigilanza espletata durante l'anno e agli interventi opportuni per l'implementazione del Modello, mediante una relazione scritta;

L'OdV potrà in ogni momento chiedere di essere sentito dall'Organo Amministrativo ogni volta che ritenga opportuno un esame o un intervento di siffatto organo in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'OdV ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi poteri, di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente all'Amministratore Unico ed ai soggetti con le principali responsabilità operative.

L'OdV potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dall'Organo Amministrativo e dagli altri organi societari per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

Il *reporting* dell'OdV nei confronti dell'Organo Amministrativo avverrà solo con le modalità sopra descritte e sarà esercitato anch'esso sempre in modo collegiale.

● **11. Reporting all'Organismo di Vigilanza**

Il D. Lgs. 231/01 contempla l'obbligo di prevedere, nei modelli organizzativi, flussi informativi nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli (art. 6, co. 2, lett. d) relativi sia all'esecuzione di attività sensibili (c.d. informazioni ordinarie) sia a situazioni anomale e a possibili violazioni del modello (c.d. informazioni straordinarie).

Con riferimento a tali flussi informativi, si rinvia alla Parte Generale del Modello oltre che alle sezioni specifiche della parte speciale.

Tali flussi possono essere oggetto di aggiornamento periodico da parte dell'ODV sulla base dell'evoluzione normativa e degli eventuali cambiamenti nella struttura organizzativa della Società.

Con riferimento alle informazioni straordinarie, il personale, dipendente e non, deve riferire ogni informazione relativa a comportamenti costituenti violazioni delle prescrizioni del Modello o inerenti alla commissione di reati.

A tali fini è istituito un canale di comunicazione consistente nell'invio all'OdV di corrispondenza riservata presso un indirizzo di posta elettronica odv@napoliholding.it da parte del personale che voglia procedere alla segnalazione; siffatta modalità di trasmissione delle informazioni è intesa a garantire la riservatezza per i segnalatori del messaggio, anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi nei confronti del segnalante.

● **12. Modifiche del Regolamento**

Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere apportate su proposta dell'Organismo di Vigilanza con delibera dell'Organo Amministrativo. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia a quanto previsto dal Modello.